

102

## Provvedimenti a favore del Personale

Il Regio Commissario  
avuto presente l'art. 4 del R. Decreto  
Legge 4 luglio 1925;  
esaminato il ruolo generale del  
personale dell'Istituto;  
ravvisata l'opportunità di rias-  
sumare la posizione del personale  
e di adottare provvedimenti a  
favore dei funzionari che hanno  
dato prova di maggiore capaci-  
tà e di maggiore diligenza;  
visto l'allegato quadro riassun-  
tivo relativo a detti provvedimen-  
ti;

preso atto che l'onere mensile  
ammontava a circa £ 50.000. di  
cui un decimo deve far carico  
al Tesoro per gli impiegati  
dell'azienda Polizzi Combattenti;  
considerato che la maggior  
parte dell'onere (circa £ 17.000)  
derivante dagli aumenti quin-  
quennali anticipati di stipendio

zio, rappresenta una spesa che sa-  
rebbe stata presumibilmente so-  
stenuta a partire dal 1° aprile  
p.r.

delibera

che si dia corso agli avvanza-  
menti ed ai miglioramenti  
di stipendio di cui all'annesso  
quadro, con effetto dal 1° set-  
tembre p.r.

Roma 27 Agosto 1925

Il Regio Commissario

Luca'



Aumento provvigioni sulle as-  
sicurazioni popolari ed altri  
provvedimenti.

Il Regio Commissario  
esaminati i verbali del Comitato  
centrale per le assicurazioni  
popolari, il quale col sussidio  
della esperienza fatta è arri-  
vato alla concorde conclusione  
di proporre altre misure allo  
scopo di creare migliori condi-  
zioni alla diffusione della Pre-  
videnza Popolare;

Comuto conto che le proposte  
mirano da una parte a in-  
coraggiare lo sviluppo dell'Orga-  
nizzazione periferica nel perio-  
do di avviamento del movi-  
mento, - e d'altra parte inten-  
dono maggiormente afferma-  
re il principio, già riconosciu-  
to idoneo in precedenza, che sia  
differenziato il campo di assic-  
urazione della grande e piccola assi-  
curazione, al fine di raggiun-

per ordinamenti amministrativi più semplici nell'uno e nell'altro caso;

delibera;

1°) La provvigione complessiva di acquisto e di incasso, sui premi di primo anno delle Assicurazioni Popolari sarà accresciuta, con effetto dal 1° Settembre prossimo dal 40% al 45% per le Agenzie Generali concernenti a provvigioni, e dal 45% al 50% per le tre Agenzie Generali rette ad economia (Roma, Milano e Napoli) mantenendo per le prime la percentuale massima del 6% di sopraprovvigioni, e riducendo la percentuale delle stesse per le Agenzie ad economia al 3%;

2°) La provvigione d'incasso sui premi di anni successivi al primo sarà accresciuta dal 5% al 6% a favore di tutte le Agenzie Generali;



3°) la facoltà di portare il massimio di capitate assicurabile, in casi di premioscenza, fino a 10.000 lire per i contratti del Piano Popolare, sarà in un primo tempo riservata soltanto alle Agenzie ad economia, allo scopo di sperimentare la pratica delle maggiori cautele necessarie nella selezione dei rischi, e poi via via sarà estesa ad altre Agenzie Generali; la stessa facoltà di stipulare contratti popolari fino al massimo di 10.000 lire sarà estesa tutte le Agenzie Generali per le Assicurazioni Collettive;

4°) con effetto dal 1° Aprile prossimo saranno esclusi dal Piano Ordinario i contratti fino a 5000 lire con rateazioni mensili, e<sup>(1)</sup> fino a 10.000 lire da parte delle Agenzie Generali autorizzate alle operazioni popolari fino al massimo della stessa somma

(1) trimestrale e semestrale, e del pari saranno esclusi i contratti a rateazione mensile.

107  
di lire 10.000 in caso di morte

Roma 27 Agosto 1925

Il Regio Commissario

*[Signature]*